CAMERA DEI DEPUTATI N. **5131-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 9 settembre 1999

(Relatore: **RIVOLTA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 luglio 1998 (v. stampato Senato n. 2870)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

E CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5131 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

RIVOLTA, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo, firmato a Roma il 14 novembre 1996, dai Ministri della difesa italiano e russo, conforme al Trattato di Amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa del 14 ottobre 1994, ratificato ai sensi della legge 8 febbraio 1996, n. 69, si basa sulla convinzione della necessità di una cooperazione a lungo termine nel settore della difesa, che risulti proficua per entrambi i Paesi e contribuisca ad approfondire la comprensione reciproca tra le rispettive forze armate.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la cooperazione si basi sul principio di reciprocità e sia in linea con i rispettivi ordinamenti giuridici.

L'articolo 2 stabilisce che ogni due anni siano svolte delle consultazioni, alternativamente a Mosca e a Roma, tra rappresentanti delle Parti, allo scopo di elaborare e concordare il piano di cooperazione bilaterale.

All'articolo 3 viene precisato che la cooperazione nel campo dei materiali sarà oggetto di accordi separati.

L'articolo 4 è riservato agli scambi di visite di personalità di alto rango, nonché di personale dirigenziale dei rispettivi Ministeri della difesa.

La collaborazione militare, di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, può essere così sintetizzata:

politica militare e sicurezza, controllo degli armamenti e disarmo;

partecipazione ed eventuali azioni congiunte per il mantenimento della pace (Organizzazione delle Nazioni Unite-ONU, Partnership for Peace-PFP eccetera);

scambio di esperienze sull'organizzazione, l'addestramento, il servizio militare, la sanità, la storia, la geografia e la topografia militare, la cultura, la legislazione militare;

esercitazioni e addestramenti militari congiunti;

scambi di visite di unità navali e aeree, di rappresentanti di unità militari e di istituti di formazione;

scambi di opinioni e informazioni;

incontri sportivi e di reduci;

consultazioni e incontri di lavoro tra i rispettivi Quadri dirigenti.

L'articolo 6, invece, prevede la possibilità di integrare l'Accordo con eventuali Annessi.

L'articolo 8 stabilisce che la cooperazione deve avvenire secondo il principio di reciprocità. Inoltre regola gli aspetti finanziari, l'assistenza medica e le spese ad essa legate.

La tutela delle informazioni e l'impegno a non trasferirle a Paesi terzi senza consenso scritto e a non usarle a danno di una delle Parti

emergono dall'articolo 9, che rimanda, nel contempo, la trattazione delle informazioni classificate ad accordi separati.

L'articolo 10 prevede che lo scambio di informazioni per l'attuazione del presente Accordo sia effettuato per il tramite dei rispettivi Addetti militari, mentre l'articolo 11 stabilisce che eventuali controversie vengano risolte mediante trattative tra le Parti.

Infine, l'articolo 12 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo e ne disciplina le modalità di recesso. Inoltre stabilisce che gli obblighi di cui all'articolo 9 restino comunque in vigore, indipendentemente dalla interruzione della validità dell'Accordo stesso.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri,

preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo per cui gli eventuali maggiori oneri derivanti dagli impegni, assunti a condizione di reciprocità, in attuazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo, saranno coperti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-5131A
Lire 500